



Prot. n. 2319/B10

Bitonto, 23 agosto 2016

A tutto il personale docente e non docente
Ai coordinatori di plesso
Alla R.S.U. in carica
Albo on line

OGGETTO: Disposizioni di servizio a carattere permanente

Le seguenti disposizioni di servizio vengono notificate a tutto il personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo Statale "Modugno – Rutigliano" di Bitonto, assunto sia a tempo indeterminato che determinato, ai sensi degli artt. 16-17 del D.P.R. n.3 del 10-1-1957.

Ai suddetti atti dovranno attenersi le SS.LL., al fine di ottimizzare al meglio lo svolgimento dell'intera organizzazione dei servizi resi da tutte le componenti dell'Istituto.

La presente comunicazione tende ad armonizzare i comportamenti, in funzione di un servizio scolastico rispondente, il più possibile, alle aspettative di qualità degli utenti.

A - VIGILANZA ALUNNI

Il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei docenti e del personale non docente e sussiste in tutti gli spazi scolastici e nei vari momenti della giornata. Tale responsabilità è inquadrata sia da un punto di vista legislativo che contrattuale.

Nello specifico:

tutti i **docenti** sono tenuti a trovarsi in classe/sezione **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza degli alunni e ad assisterli all'uscita (art. 29 comma 5 del C.C.N.L. 29/11/2007): ACCOGLIENZA non vuol dire sostare a scuola nei cinque minuti, ma dedicarsi ad assistere gli alunni già presenti a scuola.

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, sono tenuti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni, in entrata e in ogni momento della vita scolastica, anche i docenti di sostegno, di religione e di lingua straniera, che saranno presenti in sede.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado, sono tenuti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni, in entrata e in ogni momento della vita scolastica, anche i docenti di sostegno

Si fa presente che la vigilanza sugli alunni, in entrata e in uscita, grava, congiuntamente, sul personale docente e non docente in servizio.

Qualora dopo l'inizio delle lezioni una classe/sezione restasse scoperta (sia per il ritardo di un docente, sia per l'attesa del supplente), i coordinatori di plesso organizzano la momentanea vigilanza, utilizzando i docenti di sostegno della classe e non o i collaboratori scolastici, nonché i docenti presenti nelle classi attigue (scuola primaria e scuola dell'infanzia): i designati sono tenuti a collaborare nel garantire la vigilanza sui minori presenti.

Il termine delle lezioni è segnalato dallo squillo della campanella e solo a tale segnale è possibile iniziare l'uscita delle scolaresche dalle proprie aule, sotto la dovuta vigilanza dell'insegnante, che deve accompagnare il gruppo-classe fino all'ingresso (per la scuola primaria) e fino al cancello

(per la scuola secondaria di I grado). Gli stessi docenti sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 27 già richiamato) e preoccuparsi (specialmente per i più piccoli) che non rimangano in vana attesa del "genitore ritardatario": in questo caso gli alunni attenderanno all'interno della scuola sotto la vigilanza del personale ausiliario o di segreteria.

Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente o che costringano ad un'uscita prima dell'orario previsto, vanno, di volta in volta, informati il dirigente scolastico, i coordinatori di plesso, il personale di segreteria, che provvederanno all'assegnazione temporanea di un docente disponibile o in eventualità alla divisione della classe/sezione.

I docenti, quali adulti civilmente responsabili di minori, **non possono rifiutarsi**, in maniera assoluta e in qualsiasi circostanza, di accogliere nelle proprie classi altri alunni.

Qualora, per ritardi (occasionalmente) legati al traffico o al rallentamento dei mezzi pubblici di trasporto, l'insegnante preveda di non poter raggiungere per tempo la scuola, lo stesso curerà di comunicare telefonicamente l'entità del ritardo al personale di segreteria, in modo che si possa provvedere alla sorveglianza degli scolari presenti a scuola.

Si raccomanda puntualità nel passaggio da una classe all'altra: se dovesse rendersi necessario, chiamare a vigilare il collaboratore scolastico in servizio al piano, così come, in caso di momentanea e forzata assenza del docente, il collaboratore è tenuto a vigilare e verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo, intervenendo, quale adulto, solo per evitare che si verifichino danni alle persone o alle cose.

Si è persuasi che un'aperta intesa fra docenti e gli operatori dei servizi scolastici concorrerà a mantenere un clima costruttivo nell'interesse delle due componenti e a vantaggio, soprattutto, della comunità scolastica.

ATTENZIONE però: la collaborazione non significa sostituzione, in quanto la responsabilità resta affidata al docente in servizio.

Si richiama l'attenzione al momento della **ricreazione**, quando è più probabile che si verifichino "incidenti".

In presenza di alunno colto da **malore o da infortunio**, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza del docente proprio sul caso accaduto, sollecitando collaborazione fra i colleghi o fra il personale ausiliario per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta.

Occorre fare in modo di affidare, quanto prima possibile, alla famiglia lo scolaro infortunato e colto da malore, in modo che venga consultato il medico di famiglia o l'ambulatorio o presidio medico prescelto dai genitori, dopo aver attivato l'addetto al primo soccorso.

Se la gravità dell'infortunio (o del malore) dovesse richiedere un immediato trasporto al pronto soccorso, il docente responsabile cura subito, senza indugio, previa comunicazione in segreteria, il trasporto dell'infortunato all'ospedale più vicino tramite ambulanza o, valutata la situazione (se trasportabile), nel caso di mancato arrivo dell'ambulanza, con vettura privata. Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale o presso i familiari, resta affidato alla responsabilità del docente. Sarebbe opportuno, comunque, attendere, assistendo, le operazioni di refertazione.

Il personale di segreteria ed ausiliario, in simili situazioni di emergenza, seguirà ad offrire collaborazione affinché l'insegnante responsabile possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato o del malato.

I colleghi insegnanti, parimenti, collaboreranno nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari lasciati " scoperti " dal titolare impegnato in altra inderogabile incombenza.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dagli insegnanti:

- telefonicamente o con messaggio urgente recapitato dall'ufficio di segreteria, per i casi gravi;
- con comunicazione scritta e sottoscritta dal docente sul quadernetto delle comunicazioni per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni e/o presunti danni fisici di qualunque entità, è sempre necessaria **la stesura immediata** di apposita denuncia sintetica d'infortunio in cui compaiano tutti i seguenti elementi, volti ad evidenziare l'esistenza o meno di responsabilità personali "colpa in vigilando" :

- 1- cognome e nome , data di nascita , indirizzo , classe dell'infortunato ;
- 2- ora, luogo dell'incidente ;
- 3- dinamica del fatto , descrizione della lesione subita sintomi accusati dal paziente ;
- 4- tipo di attività didattica effettuata dal docente al momento dell'infortunio;
- 5- localizzazione esatta del docente al momento del fatto ed eventuali testimonianze di altri adulti presenti ,
- 6- assicurazione del docente di aver prestato le prime cure sommarie e di aver cercato di avvisare tempestivamente i familiari ;
- 7- ricerca di un medico per il consulto o affidamento del minore ai genitori (orario della consegna);
- 8—data e firma del docente cui era affidato l'alunno.

La denuncia va consegnata in direzione in giornata e mai dopo le 24 ore successive all'evento dannoso, a cura del docente che aveva in carico l'alunno/a, avendo presente che quanto comunicato dal docente deve essere trasmesso alla compagnia assicuratrice, alla competente stazione dei carabinieri ed eventualmente anche all' I.N.A.I.L. .

Qualora l'alunno/a rimanga assente, successivamente all'infortunio, anche per un solo giorno, i docenti sono tenuti, in forma obbligatoria, a comunicare all'ufficio di segreteria, tramite comunicazione scritta, il rientro a scuola dell'infortunato/a .

Gli alunni che al mattino ritardano non possono essere rimandati a casa o lasciati fuori, anche se si dovessero presentare con 1 o più ore di ritardo.

In tale occasione è compito del docente annotare sempre per iscritto sul quaderno l'ora di accesso dell'alunno a scuola: questo permette all'insegnante di segnalare la mancanza alla famiglia.

Infatti può succedere che lo/a scolaro/a sia uscito/a regolarmente da casa e si sia attardato/a per la strada, all'insaputa dei genitori.

Gli alunni ritardatari della Scuola secondaria di I grado, devono essere accompagnati dal collaboratore scolastico in presidenza e qui aspettare l'inizio della seconda ora di lezione.

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata.

Per le uscite anticipate richieste dalle famiglie, il genitore deve presentare richiesta per il ritiro del figlio/a, esonerando la scuola da ogni responsabilità civile.

Potrebbe accadere che persone non autorizzate vengano a chiedere il prelevamento di uno/a alunno/a.

Si dispone di richiedere sempre l'autorizzazione scritta (da conservare agli atti del registro di classe) con la firma di persona nota e di non consegnare mai il minore a qualunque persona o

collaboratore scolastico che si limiti ad annunciare verbalmente che un certo scolaro deve uscire, senza farsi consegnare la relativa richiesta scritta.

I docenti, quindi, dovranno accertarsi che gli alunni siano consegnati ai genitori o ad altra persona (maggiormente) da loro delegata (la delega ad altra persona diversa dai genitori va controfirmata dal delegante e dal delegato, del quale dovranno essere note le generalità come da documento di riconoscimento).

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, ogni docente rifiuterà il proprio consenso e terrà a scuola l'alunno/a fino al termine delle lezioni .

L'insistere sul tema della vigilanza a carico dell'insegnante è dettato da due ordini di motivi:

1- Le famiglie hanno diritto di trovare nella scuola adeguate attenzioni per l'incolumità fisica dei figlioli.

2- L'azione educativa non può prescindere dalla conoscenza di quello che stanno facendo in ogni momento gli alunni ricevuti in consegna. Se poi consideriamo che i bambini e i ragazzi sono esseri infortunabili per eccellenza, si intuisce la necessità di garantire un controllo costante finalizzato sia alla tutela del diritto delle famiglie, sia alla conoscenza costante delle azioni e reazioni degli alunni in vista della loro formazione.

I termini di "**vigilanza**" e "**controllo**" non vanno interpretati come invito a realizzare una scuola dove nessuno si debba muovere per paura dell'incidente: occorre organizzare situazioni ed esperienze inquadrabili nel nostro progetto educativo, che si attua con l'insostituibile intervento del docente, che presenzia quale coordinatore, quale consigliere, quale esempio, quale guida , secondo le circostanze.

Avviare gli scolari all'autocontrollo e allo sviluppo del loro senso di responsabilità, richiede un clima di libertà alimentato dai consigli, dagli incoraggiamenti, dalle osservazioni del docente, dalla discussione di gruppo.

La presente comunicazione tende ad armonizzare i comportamenti di tutti gli operatori scolastici, in funzione di un servizio rispondente, il più possibile, alle aspettative di qualità degli utenti.

B—RAPPORTI CON I GENITORI

Nell'ambito della funzione (v. C.C.N.L.) i singoli docenti provvedono ad realizzare i necessari e dovuti contatti con i genitori .

E' da escludere la possibilità di tenere colloqui nelle aule o **comunque durante l'orario di lezione e di servizio .**

I colloqui vanno tenuti al termine delle lezioni o in situazioni urgenti, prima dell'inizio dell'orario scolastico o secondo le modalità stabilite in collegio: ogni docente è tenuto a calendarizzare gli incontri individuali con le famiglie e comunicarne gli orari.

Anche i genitori rappresentanti di classe non hanno accessi illimitati alle classi.

Ampliando l'argomento, ricordo che non è consentita, all'interno della scuola, alcuna distribuzione di stampati o volantini senza autorizzazione del dirigente.

Incorrerà nelle sanzioni disciplinari il docente e/o il personale non docente che diffonda stampati o altro materiale non accompagnato da comunicazione autorizzativa del Dirigente scolastico, che ne risponde al Consiglio di Istituto.

C—USO DEI SUSSIDI SCOLASTICI

Tutto il materiale inventariato (riconoscibile da apposita targhetta con numero) ed il materiale di uso comune, di proprietà della scuola, deve essere chiesto al DSGA, al referente di plesso o al responsabile del laboratorio interessato.

Terminato l'uso, il sussidio didattico va restituito al personale incaricato, segnalando per iscritto eventuali imperfezioni, guasti, mancanze.

In assenza di segnalazioni scritte, si deve intendere che il materiale sia stato ricevuto e restituito in condizioni efficienti.

Per furti e danneggiamenti va stesa apposita denuncia scritta dal sub-consegnatario.

Il materiale di consumo (colla, pennelli, carta, etc...) viene chiesto secondo le disposizioni alle SS.LL. già note.

Il materiale di consumo non utilizzato deve essere riconsegnato a fine anno scolastico ai sub-consegnatari di plesso.

Anche tale materiale viene iscritto su appositi registri di carico e scarico.

Le scolaresche o gruppi di alunni possono accedere agli spazi dotati di attrezzature e sussidi solo se accompagnati dal docente. **Non è ammissibile che gli alunni accedano in tali ambienti senza la presenza di un insegnante.**

D-SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI A SCUOLA (D. LGS. 81/2008)

Si richiama tutto il personale docente e non docente ad attenersi a quanto di seguito indicato: le indicazioni informative circa i rischi, che possono generare condizioni di non sicurezza per sé e per gli altri, vanno da ognuno riferite in relazione all'assolvimento degli impegni di servizio.

Ciò premesso, si individuano i seguenti rischi soggetti a comportamenti umani:

Generano condizione di rischio per sé e per gli altri :

- il comportamento in difformità rispetto alle istruzioni ricevute nelle disposizioni di servizio ed il mancato assolvimento degli impegni di servizio come da C.C.N.L. del comparto scuola;
- il mancato rispetto degli orari di lavoro;
- l'abbandono del posto di lavoro se non per situazioni che lo impongano, per la propria sicurezza e salute;
- la mancata vigilanza sui minori in consegna, anche temporanea;
- l'omissione di soccorso dell'infortunato;
- l'assenza di cautela nell'uso degli impianti tecnologici esistenti;
- l'uso improprio di strumenti o materiali presenti (è assolutamente vietato mandare gli alunni a chiedere martelli/forbici/cucitrici);
- l'utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma (in mancanza di competenza tecnica si consiglia la massima cautela);
- l'utilizzo a scuola di apparecchiature non ammesse (stufette-macchinette tradizionali per il caffè);
- l'abbandono o il mancato rigoverno/pulizia di strumenti o di materiale cartaceo e/o vario ed infiammabile dopo il loro uso nelle varie pertinenze scolastiche ;
- l'abbandono, anche temporaneo, di apparecchiature elettriche ancora collegate all'impianto;
- l'esposizione di terzi a materiali o sostanze velenose o corrosive (materiali chimici per la pulizia, tempere a colori e/o simili);
- lasciare a vista o aperto il deposito dei prodotti per la pulizia;

- detenere più di 10 litri di alcool o sostanze infiammabili in uno stesso spazio;
- la mancata lettura delle avvertenze descritte sull'etichetta dei prodotti usati;
- il mancato rispetto delle normali istruzioni d'uso dei prodotti;
- l'ordinazione per l'acquisto di prodotti tossici, compresi quelli richiesti alle famiglie;
- l'uso di strumenti di lavoro, comprese miniscale ed attrezzi, senza adottare le cautele del caso;
- l'uso di strumenti didattici pericolosi, come punteruoli, forbici e simili e la manipolazione di vetri o materiale pungente senza guanti;
- l'omettere di segnalare, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per primo, la presenza di vetri rotti, di fili elettrici scoperti, di caduta di strutture fisse e di tutto quanto possa essere indicatore di pericolo;
- il consentire che minori accedano in luoghi specifici o laboratori e/o segreteria e/o direzione, senza l'accompagnatore adulto responsabile;
- l'intervenire, senza averne specifica competenza e mansione, su apparecchiature specifiche (caldaia-riscaldamento, autoclave e simili);
- il consentire il passaggio su pavimenti bagnati, specie nei servizi igienici, nelle aule, negli spazi comuni;
- ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza, né tantomeno chiudere le vie di fuga dall'interno durante lo svolgimento delle lezioni o di altre attività programmate all'interno degli edifici scolastici;
- il non intervenire per assicurare l'igiene nei servizi, nelle aule, negli spazi comuni;
- il consentire la somministrazione ai minori di cibi e bevande non sottoposte al preventivo controllo dell'autorità sanitarie **(si farà divieto di festeggiare onomastici o compleanni con cibi e bevande non provenienti da fonte sicura)**;
- somministrare medicinali ai minori: la somministrazione di particolari medicinali agli alunni può avvenire solo in casi eccezionali e su presentazione di certificazione medica recante la prescrizione degli orari e delle modalità (posologia) delle somministrazioni del medicinale in questione e sempre per il tramite dei genitori, debitamente autorizzati all'ingresso a scuola negli orari specifici (certificazione medica e richiesta del genitore verranno conservati, a cura degli insegnanti, nel registro di classe);
- inquinare le acque di scarico con prodotti non smaltibili dalla fognatura o con materiale occludente gli scarichi fognari;
- omettere di informare la segreteria di stati di malattia contagiose.

Per quanto non specificato nelle seguenti disposizioni si rimanda al disposto Regolamento di Istituto, al rispetto del quale è sottoposto tutto il personale docente e non docente della scuola.

E—SITUAZIONI DI EMERGENZA

Rientrano in tali eventualità a titolo esemplificativo :

- minacce di attentati all'edificio scolastico;
- calamità naturali che comprendono la stabilità e la sicurezza della scuola;
- incendi;
- terremoti;
- introduzione nell'edificio di malintenzionati, etc ...

Diventa praticamente impossibile delineare per ciascuna situazione d'emergenza gli adempimenti a carico del personale che opera nelle varie parti della scuola.



Si indicano, invece, alcuni principi generali che dovranno necessariamente orientare i comportamenti degli adulti che prestano servizio:

1-evitare atteggiamenti irrazionali (quali il fuggire, l'essere indecisi, il dimostrare paura o panico) che aggiungono ai rischi della situazione contingente il pericolo di non poter controllare gli eventi e le persone coinvolte;

2- prevedere quali potrebbero essere i nostri comportamenti con il gruppo in presenza delle situazioni d'emergenza sopra ipotizzate, valutando i rischi delle singole scelte;

5-in caso di emergenza incendi tutti saranno tenuti all'osservanza di quanto specificato nel piano di evacuazione che sarà affisso all'albo di ogni plesso scolastico.

Tutti gli operatori della scuola sono coinvolti nel progetto formativo di scuola sicura e, quindi , promotori della cultura della prevenzione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Pastorella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993